



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **4581/2023** promossa da:

MULTISERVICE ITALIA S.R.L., con sede in Napoli, Piazza Matteotti n. 7 (cod. fisc. e P.IVA 09646911215), in persona del sig. Marco Pizzolante, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Fuso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Dell'Enciclopedia Italiana 50, giusta procura allegata al ricorso depositato telematicamente

-ricorrente-

CONTRO

l'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (c.f.: 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore* - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova, P.zza della Vittoria 6 R presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Pietro Capurso, Cinzia Lolli, Lilia Bonicioli e Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito del dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino

-convenuto-

Conclusioni delle parti

RICORRENTE:

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, a seguito di ogni opportuna istruttoria, previa fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso ex art. 442 C.p.c.

-nel merito: accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione e, pertanto, la nullità e/o l'illegittimità del Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023 -PG- 000383 emesso dall'ITL di Perugia e INPS – Direzione Regionale dell'Umbria in data 18.04.2023 e notificato in data 28.04.2023 per i motivi tutti di cui al presente ricorso;

-per l'effetto, dichiarare anche la nullità e/o l'illegittimità degli atti emanati sulla scorta della suddetta attività ispettiva e, segnatamente, l'invito a regolarizzare emesso dall'INPS – sede di Genova Sestri Ponente per la somma di euro 300.074,92 (cfr. doc. 02 invito a regolarizzare INPS del 18.10.2023), il certificato di variazione del rapporto assicurativo emesso in data 09.05.2023 dall'Inail - sede di Napoli con pratica n. 57807419 e notificato il 12.05.2023 ed il correlato invito a regolarizzare per la somma di euro 28.799,87 emesso in data 10.10.2023 (cfr. doc. 03 certificato variazione rapporto assicurativo e doc. 04 invito a regolarizzare INAIL del 10.10.2023).

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio (oltre IVA e CPA).

Salvis juribus”;

CONVENUTO:

“Voglia l'ill.mo Tribunale, respingere il ricorso avversario perché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, con conferma integrale del verbale ispettivo opposto e delle pretese contributive in esso contenute”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso per accertamento negativo depositato telematicamente l'1.12.2023, MULTISERVICE ITALIA S.R.L. (nel seguito, per brevità, anche solo “MULTISERVICE” o la “SOCIETÀ”) ha convenuto in giudizio l'INPS e l'INAIL, per sentir dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-PG-000383, emesso dall'ITL di Perugia in data 18.4.2023 (doc. 1 ric.), nonché degli atti conseguenti, ossia dell'invito a regolarizzare dell'INPS (sede di Genova Sestri Ponente) datato 18.10.2023 (doc. 2 ric.), del certificato di variazione del rapporto di assicurazione dell'INAIL (sede di Napoli) datato 9.5.2023 (doc. 3 ric.) e dell'invito a regolarizzare emesso da quest'ultimo Istituto il 10.10.2023 (doc. 4 ric.).

Con ordinanza pronunciata nell'udienza del 12.3.2024, di cui al relativo processo verbale, il Tribunale, accogliendo l'eccezione dell'INAIL, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 444, co. 3, c.p.c., in favore del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, limitatamente alle domande formulate dalla ricorrente nei confronti dell'INAIL, avendo sede in Napoli l'ufficio territoriale dell'INAIL preposto all'esame della posizione

assicurativa e previdenziale dei lavoratori in questione, che ha proceduto alla verifica e all'iscrizione dei crediti per premi e sanzioni.

Possono pertanto riassumersi, di seguito, le deduzioni poste da MULTISERVICE a fondamento delle proprie domande nei riguardi dell'INPS:

- essa è una società di capitali che si occupa di servizi integrati alle imprese e che a partire dall'1.10.2021 svolge esclusivamente attività di consegna e montaggio di mobili del marchio "Mondo Convenienza" in favore delle società del Gruppo Mondo Convenienza, sulla base di specifici contratti di appalto di servizi (doc. 6 ric.);

- i propri operai, oltre ad effettuare la consegna della merce, provvedono al montaggio del mobilio all'interno delle case dei clienti e presso i punti vendita della committenza;

- l'attività di "guida del mezzo" utilizzato per le consegne - unica avvicinabile al trasporto - è accessoria e marginale, perché le mansioni principali sono quelle di determinazione delle modalità di consegna, di assemblaggio, di montaggio e di adattamento dei mobili;

- le prestazioni appena indicate richiedono tempo e competenze particolari, tanto che i propri dipendenti sono destinatari di formazione specifica;

- nei confronti dei lavoratori trova applicazione, non solo lo Statuto, ma anche il Regolamento aziendale, che prevede, in riferimento al trattamento economico dei dipendenti, l'applicazione della parte economica del CCNL Multiservizi (doc. 8 ric.);

- in data 19.10.2021 gli Ispettori dell'ITL di Perugia e dell'INPS – Direzione Regionale dell'Umbria hanno effettuato presso di essa un accertamento ispettivo;

- a seguito di ciò, con Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-PG-000383 del 18.4.2023 (doc. 1 ric.), il personale ispettivo ha contestato l'applicazione della parte economica del CCNL Multiservizi in luogo della parte economica del CCNL Logistica, Trasporti Merci e Spedizione (nel seguito, per brevità, anche solo "CCNL Logistica"); onde essa è stata invitata al pagamento della somma di euro 271.008,12 a titolo di maggior contribuzione dovuta (in applicazione della parte economica del CCNL Logistica) e sanzioni (v. ancora doc. 1 ric.);

- in data 18.10.2023 l'INPS di Genova Sestri Ponente ha notificato alla SOCIETA' il conseguente Invito a regolarizzare, per la somma complessiva di euro 300.074,92 (doc. 2 ric.);

- il menzionato Verbale unico (doc. 1 ric.) è illegittimo in quanto non contenente l'indicazione delle prove raccolte, in base alle quali è stato formato; ne consegue anche la nullità dell'atto successivo, sopra menzionato;

- il Verbale unico, inoltre, contiene valutazioni e giunge a conclusioni del tutto erranee, in quanto l'inquadramento previdenziale adottato è corretto, a fronte dell'attività lavorativa

effettivamente espletata dai lavoratori dipendenti: non vi è ragione per cui debba applicarsi la parte economica del CCNL Logistica.

L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso avversario, perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto; con conferma integrale del verbale ispettivo opposto e delle pretese contributive in esso contenute.

Secondo parte convenuta, infatti, a seguito degli accertamenti svolti presso l'unità operativa MULTISERVICE di Magione (PG) (v. verbale di primo accesso del 19.10.2021, doc. 17 conv.), conclusisi con l'emissione da parte dell'Ispettorato del lavoro del Verbale unico n. 2023-PG-0000383 (doc. 1 conv.; v. anche *sub* doc. 2 conv. il Verbale di accertamento per obbligazione contributiva, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, nei confronti della committente IRIS MOBILI s.r.l.), notificato all'odierna ricorrente (doc. 2 conv.), è emerso che:

- la SOCIETÀ è iscritta presso la CCIAA di Napoli con n. REA NA-1047446 per l'attività di “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”, codice ATECO 52.29.22 (doc. 8 conv.);

- l'inquadramento previdenziale della ricorrente ha n. 3421633149, con attività 52.29.22, codice statistico contributivo 7.04.01 (sempre doc. 8 conv.);

- nel settembre 2021 MULTISERVICE ha stipulato, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno, un contratto di affidamento di servizi in appalto avente a oggetto l'attività di “servizi di trasporto e montaggio dei mobili e arredi” (doc. 5 conv.);

- MULTISERVICE ha in Magione (PG) un'unità locale autonoma; le mansioni svolte dai lavoratori in servizio presso la detta unità locale riguarda(va)no essenzialmente il carico della merce sui furgoni presso il magazzino, la consegna dei mobili ai clienti e la riscossione degli incassi derivanti dalla vendita e dall'eventuale montaggio (v. dichiarazioni dei lavoratori, doc. 18 conv.);

- dunque, gli Ispettori hanno correttamente contestato a MULTISERVICE, mediante il citato verbale, l'errata applicazione del CCNL Multiservizi in luogo del CCNL PE, conforme, quest'ultimo, all'attività svolta dai lavoratori, ed hanno conseguentemente addebitato alla SOCIETÀ la maggior contribuzione dovuta in applicazione dei minimi tabellari del secondo CCNL.

All'udienza del 12.3.2024 è stata pronunciata - come anticipato - ordinanza d'incompetenza territoriale, a favore del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, limitatamente alle domande proposte da MULTISERVICE nei confronti dell'INAIL.

La causa è stata istruita documentalmente ed è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti, che hanno infine richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, sopra trascritte.

Dopo la discussione orale, all'udienza ex art. 127 bis c.p.c. dell'1.10.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo, di cui è stata data lettura.

2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni di cui *infra*.

Appare utile chiarire, innanzitutto, quale sia **l'oggetto della presente controversia**.

Le domande di cui al ricorso, definite dalla stessa parte ricorrente di accertamento negativo [MULTISERVICE ha denominato il proprio atto introduttivo “Ricorso in accertamento negativo (artt. 414-442 c.p.c.)”], per quanto formulate (anche) in termini di accertamento dell'illegittimità degli atti ispettivi e di quello conseguentemente adottato (per quanto qui rileva) dall'INPS, sono essenzialmente volte all'accertamento dell'infondatezza delle pretese contributive di cui ai medesimi atti, fondate sulla non corretta applicazione del(la parte economica del) CCNL Multiservizi.

Dette domande danno luogo ad un giudizio previdenziale.

Come noto, i giudizi in materia di previdenza e assistenza sociale non hanno ad oggetto la legittimità degli atti adottati dagli enti competenti, bensì la verifica della spettanza di diritti che derivano dalla legge, al verificarsi delle condizioni previste (il diritto dell'assicurato ad una prestazione previdenziale/assistenziale, oppure - come nella specie - il diritto dell'Ente previdenziale al pagamento della contribuzione).

Ne consegue che eventuali carenze di motivazione degli atti non rilevano, nelle vertenze del tipo della presente, con conseguente inammissibilità delle relative domande, o che, comunque, fa difetto l'interesse al relativo accertamento, <<... *atteso che, essendo la giurisdizione ordinaria finalizzata alla cognizione piena dei diritti fatti valere in giudizio e non già alla demolizione di provvedimenti amministrativi, l'eventuale difformità tra lo schema legale... e il contenuto concreto di un verbale di accertamento [e degli atti susseguenti] non esime il giudice dal potere-dovere di decidere nel merito della sussistenza della pretesa creditoria che per suo tramite si è fatta valere, s'intende iuxta alligata et probata*>> (ex plurimis, Cass. ord. n. 16238/2023).

In ogni caso, nella parte del Verbale unico denominata “Esiti dettagliati dell'accertamento e indicazione puntuale delle fonti di prova”, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, sono indicate specificamente le fonti di prova utilizzate (compresi i lavoratori assunti a sommarie informazioni) e gli elementi che gli ispettori ne hanno tratto, cosicché tali doglianze attoree risultato infondate nel merito.

3. Debbono esaminarsi, a questo punto, **i fatti essenziali ai fini del decidere**, da ritenersi **pacifici, non contestati, o comunque documentalmente provati**.

La SOCIETÀ, come da Visura CCIAA di Napoli (doc. 6 ric.), è attiva dal 10.6.2021 ed ha quale “attività prevalente” la prestazione di “servizi di distribuzione merci e prodotti non alimentari (esclusa l'attività di facchinaggio)”, codice ATECO 52.29.22 e codice NACE 52.29.

L'“Unità locale” n. PG/1, sita in Magione (PG), presso cui gli accertamenti ispettivi hanno avuto luogo e che ne costituisce l'oggetto (v. docc. 17 conv. e 1 ric. e conv.), ha del pari codice ATECO 52.29.22 (“servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”).

MULTISERVICE, della propria domanda d'iscrizione all'INPS per il versamento dei contributi in favore del personale dipendente (doc. 8 conv.), dell'11.8.2021, ha dichiarato di svolgere l'attività economica: “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”.

La SOCIETA', sulla base dell'attività dichiarata, è stata quindi immatricolata (con n. di matricola 3421633149) quale impresa del settore terziario, codice ATECO 52.29.22 e Codice statistico contributivo (CSC) 7.04.01 (v. ancora doc. 8 conv., provvedimento di “Attribuzione del numero di matricola e della classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 49 legge n. 88/89”).

Il codice ATECO 52.29.22, nella descrizione del manuale di classificazione dei datori di lavoro (doc. 13 conv., pag. 205), appartiene alla categoria n. 52. (“magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti”), gruppo 52.2 (“attività di supporto ai trasporti”, che “include le attività di supporto al trasporto di passeggeri o merci, quali la gestione di parti delle infrastrutture o delle attività legate alla movimentazione delle merci, effettuate immediatamente prima o dopo un'operazione di trasporto, o durante le successive tappe del trasporto”), classe 52.29 (“Altre attività di supporto connesse ai trasporti”, da cui sono escluse le attività di “corriere”, “fornitura di servizi di assicurazione per il trasporto terrestre, marittimo e aereo”, delle “agenzie di viaggio”, di “tour operator”, di “assistenza turistica”). Ed individua i “Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”. Ad esso corrisponde il CSC 7.04.01 (v. ancora doc. 13 conv., pag. 205), del pari proprio dei datori di lavoro che svolgono “servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci”.

Detti aspetti, relativi all'attività principale dichiarata da MULTISERVICE, al codice ATECO ad essa attribuito e all'inquadramento a fini previdenziali della SOCIETA', sono stati anche oggetto di accertamento da parte degli ispettori e da essi puntualmente indicati nel menzionato Verbale unico (doc. 1 ric.).

E' appena il caso di rammentare che, secondo l'indirizzo delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, «... i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettorato in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n. 9632 del 2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., tra le tante,

Cass. n. 11934 del 2019)» (Cass. n. 4182/2021; conf., *ex plurimis*, Cass. n. 19982/2020, Cass. n. 8946/2020 e Cass. n. 28286/2019).

Ai sensi dell'art. 49 della l. n. 88 del 1989, co. 1, “La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto [cioè dall'INPS] ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali...”.

E' altresì ammesso in ricorso (p. 3) da parte attrice che essa effettua, dall'1.10.2021, “esclusivamente attività di consegna e montaggio di mobili contraddistinti dal noto marchio ‘Mondo Convenienza’ in favore della società del Gruppo Mondo Convenienza”. E l'accertamento ispettivo riguarda il periodo 1.10.2021 – 31.12.2022 (v. doc. 1 ric. e conv.).

Effettivamente, ai sensi del contratto di appalto già esaminato dagli ispettori (doc. 6 ric.), concluso tra MULTISERVICE e (la società del Gruppo Mondo Convenienza) IRIS MOBILI S.R.L. (nel seguito, per brevità, anche solo “IRIS” o la “COMMITTENTE”):

-“il Mittente [cioè IRIS] intende affidare... i servizi di trasporto e montaggio dei mobili ed arredi da esso commercializzati, in Italia e all'estero (limitatamente ai paesi confinanti con l'Italia), a soggetti dotati di un elevato grado di competenza, affidabilità ed efficienza, nonché dei necessari mezzi di trasporto, equipaggiamenti e risorse...” (premesse, b));

-“l'Affidataria [cioè MULTISERVICE] è un operatore professionale specializzato nel trasporto e montaggio di mobili ed arredi... ed è munita di quanto necessario, con particolare riferimento a competenze, mezzi di trasporto, equipaggiamenti e risorse...” (premesse, c));

-MULTISERVICE era tenuta ad eseguire (oltre che il trasporto, anche) le operazioni di montaggio, solo se previste dalla “Lista carichi merce” quotidianamente predisposta (v. art. 2);

-MULTISERVICE agiva nell'ambito dell'appalto, ai fini delle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale, in qualità di “vettore” ed era tenuta alla presa in consegna della merce di cui alla predetta Lista (v. art. 4);

-la SOCIETÀ aveva l'obbligo, per tutta la durata del contratto, “... di essere iscritta all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi... e di essere in possesso di ogni titolo di abilitazione necessario od opportuno per il legittimo e regolare esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi” (art. 5, co. 1, lett. a));

-MULTISERVICE era iscritta al predetto Albo con il numero NA/6618029/P (v. ancora art. 5, nonché Verbale unico, doc. 1 ric. e conv.);

-“ai rapporti di lavoro in essere e a quelli che verranno istituiti viene e verrà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro pertinente all'attività svolta...” (art. 5, co. 2, lett. d)).

La ricorrente eseguiva, per conto di IRIS, anche il ritiro in deposito della merce da consegnare ai clienti (v. DUVRI allegato al contratto d'appalto, doc. 6 ric.).

Il contratto di appalto in questione riguarda l'attività svolta da MULTISERVICE in favore della committente IRIS su tutto il territorio nazionale (e nei paesi esteri confinanti) e, quindi, anche presso il “deposito”/“stabilimento”/“unità operativa”, che dir si voglia, di Magione (PG) oggetto dell'accertamento. Attività che costituisce, peraltro, l'unica esercitata da MULTISERVICE, nel periodo in considerazione (v. *supra*).

In data 19.10.2021 (v. doc. 17 conv.) l'ITL di Perugia ha effettuato un accesso ispettivo presso il deposito di Magione (PG), costituito da una struttura nella disponibilità della committente IRIS, presso cui prestava attività lavorativa, in virtù del contratto d'appalto, il personale della ricorrente, al fine di verificare la “... regolarità amministrativa del personale trovato presente all'atto dell'accesso, occupato c/o l'unità operativa [in] oggetto...”.

Ne è scaturito il menzionato Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-PG-0000383 del 18.4.2023 (doc. 1 ric. e conv.), che, come accennato, è riferito (esclusivamente) al periodo 1.10.2021-31.12.2022, al deposito *de quo* e al personale di MULTISERVICE presso di esso impiegato.

Esulano dall'oggetto della presente vertenza (previdenziale) le vicende relative al Verbale di disposizione (doc. 9 ss. ric.) con il quale l'ITL di Perugia aveva disposto la rielaborazione dei prospetti paga dei lavoratori e il pagamento a loro favore delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL Logistica. Peraltro, le produzioni documentali indicano che l'atto è stato annullato per ragioni formali (v. doc. 11 ric.).

4. Nel corso degli accertamenti ispettivi sono stati sentiti a **sommario informazioni** molti dipendenti dell'odierna ricorrente, addetti al deposito di Magione.

Peraltro, non è in discussione che i lavoratori individuati dal personale ispettivo, di cui al prospetto allegato al Verbale unico (tra cui quelli escussi), fossero adibiti all'unità locale in questione ed ivi operassero esclusivamente nell'ambito dell'appalto con committente IRIS.

Come noto, le dichiarazioni raccolte dagli ispettori nel corso dell'attività ispettiva, pur non godendo della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite al verbalizzante, qualora esse siano univoche e/o controparte non abbia fornito specifica prova contraria (v., *ex plurimis*, Cass. n. 11934/2019, Cass. n. 20019/2018 e Cass. n. 15073/2008).

Ebbene, i lavoratori escussi hanno riferito, senza sostanziali contraddizioni, che: per molti, l'attività lavorativa seguiva quella già svolta presso il deposito alle dipendenze della società cooperativa MOUNTING CUSTOMER TRANSPORT (“MCT”), caratterizzata dall'espletamento delle medesime prestazioni lavorative, con le medesime mansioni; essi si occupavano principalmente

del carico, della consegna e del montaggio della merce commercializzata dal gruppo Mondo Convenienza; il lavoro era svolto da “equipaggi” formati, di regola, da due persone, cioè da un autista (normalmente avente il ruolo di capo furgone) e da un operaio; il turno di lavoro iniziava presso il deposito di Magione (PG) con il carico della merce sui furgoni; la fase del carico prevedeva anche l’attento controllo della merce, i cui imballaggi dovevano essere aperti e poi richiusi al termine del controllo (v. ad es. dich. George Laurentiu MUNTEANU, Jose David CEPEDA TIERRO, Daniel Emanuel PAPP); i dipendenti di MULTISERVICE, ricevuta la merce, erano infatti responsabili del carico; gli equipaggi partivano quindi per le consegne; nel caso in cui il carico fosse già stato effettuato la sera precedente (c.d. carico serale), le squadre uscivano direttamente per le consegne; le consegne venivano effettuate presso i clienti di IRIS, sulla base delle indicazioni provenienti dalla stessa COMMITTENTE (che predisponeva i relativi elenchi), in Umbria e anche al di fuori, in particolare in Toscana e nelle Marche; talvolta le squadre dovevano prelevare presso i depositi di IRIS siti in Grosseto o in Prato i mobili da consegnare (v., tra le altre, dich. George Laurentiu MUNTEANU, Marius ARSENE, Yousuf IKHAN, Stefan PIRVU, Bodgan Ionut SEVERINCUI, Andrei JANTOVAN, Ionut Gabriel IRIMIA, Bardhyl MUCA); l’ubicazione e la distanza dei luoghi delle consegne incidevano significativamente sui tempi di lavoro del personale della ricorrente; non tutte le consegne richiedevano lo svolgimento di operazioni di montaggio (v. anche doc. 1 ric. e conv.), che erano assegnate in numero variabile per giornata, a seconda dell’impegno da esse richiesto (v. ad es. dich. Costel Alin CALUIAN, Emanuel Daniel PAPP).

La descrizione delle attività compiute e delle mansioni svolte dal personale di MULTISERVICE, di cui al ricorso (pag. 3 e s.), non si discosta, peraltro, dalle risultanze di cui sopra: la stessa ricorrente ha riferito che gli operai lavora(va)no in “coppie”, costituite da un “autista montatore” e da un “operaio facchino-montatore”, e che entrambi - giovandosi l’autista dall’ausilio dell’operaio - svolgevano le operazioni di carico, scarico presso l’abitazione dei clienti, trasporto nel domicilio e (eventuale) montaggio dei mobili. Ovviamente, la guida dei furgoni competeva agli autisti.

Né pare che le attività svolte a favore dei punti vendita della COMMITTENTE, di cui al ricorso (e al contratto di appalto, doc. 6 ric.), per come ivi descritte, si discostassero da quelle svolte a favore della clientela finale: si trattava pur sempre di caricare i mobili, trasportarli presso i punti vendita, collocarli, se del caso montarli (v. pag. 4 ricorso) e poi smontarli (v. contratto di appalto, doc. 6 ric.).

L’unità operativa MULTISERVICE di Magione, oggetto degli accertamenti - come del resto verificato dagli ispettori - si caratterizzava anche per la propria autonomia dal punto di vista funzionale ed economico - organizzativo.

Infatti, in base agli esiti degli accertamenti ispettivi e alle dichiarazioni dei lavoratori escussi (v. ancora doc. 18 conv.), i dipendenti di MULTISERVICE vi svolgevano l'intera loro attività lavorativa (non operavano presso altri depositi e neppure a favore di clienti diversi da IRIS); essi fornivano le loro prestazioni nel rispetto delle liste giornaliere dei carichi e delle consegne predisposte dalla COMMITTENTE e da essa direttamente comunicate; l'attività lavorativa iniziava con il carico della merce in magazzino e terminava, di norma, con il rientro del mezzo nel medesimo luogo, una volta terminate le consegne del giorno; gli autisti - capi furgone depositavano gli incassi della giornata presso il deposito; il personale MULTISERVICE di Magione svolgeva, dunque, l'intero ciclo dei servizi appaltati da IRIS (v. *supra*), nell'ambito territoriale in questione; erano presenti in loco anche i preposti della ricorrente, sig.ri Costinel Florin TIRON e Ionut TODICA, che organizzavano i turni, le squadre e le attività dei lavoratori e mantenevano i contatti con il personale di IRIS per le esigenze di coordinamento e di risoluzione delle questioni attinenti al deposito; i predetti preposti ricevevano le direttive direttamente dai legali rappresentanti della SOCIETA' (v. dich. Ion CEBANU, Beshiri SHPENDI). Presso l'unità locale vi erano anche personale impiegatizio, che curava i controlli in ingresso, la distribuzione dei materiali, la compilazione della documentazione relativa ai turni di carico... (v. dich. Bogdan TARNOSCHI), e un "formatore", che controllava il corretto operato delle squadre (v. dich. Emanuel Daniel PAPP). E' altresì pacifico che gli equipaggi, durante i giri delle consegne, si relazionassero direttamente con l'Ufficio clienti di IRIS (un *call center*) "per eventuali problematiche (ritardi causa traffico, assenza presso il domicilio del cliente, ecc.)" (v. p. 3 ricorso, nonché dichiarazioni *sub* doc. 18 conv.).

5. Poiché l'esito dell'accertamento ispettivo è consistito nell'applicazione al personale MULTISERVICE di Magione, in relazione al periodo indicato, del CCNL Logistica in luogo del CCNL Multiservizi, per quanto rileva ai fini della quantificazione della contribuzione dovuta all'INPS dalla datrice di lavoro, occorre verificare, alla luce del quadro istruttorio delineato, la fondatezza di tale determinazione.

E' utile rammentare, allora, che a partire dalla riforma di cui all'art. 49 della l. 9.3.1988, n. 88, **l'inquadramento previdenziale** dei datori di lavoro è disposto dalla legge, che stabilisce le attività economiche ai fini dell'inquadramento.

Il predetto articolo, rubricato "Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali", prevede che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall'INPS "ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali" ed è stabilita sulla base dell'appartenenza ai settori industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito, assicurazione e tributi. Residua il settore "attività varie", in cui sono inquadrati i datori di lavoro che svolgono attività non rientranti in quelle appena indicate.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato in più occasioni che «*a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall'Inps sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali... e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*» (v. Cass. n. 5942/2006; conf. Cass. n. 11267/2007; Cass. n. 8068/2011; Cass. n. 15938/2011; Cass. n. 25818/2014; Cass. ord. n. 29771/2022).

In tale sistema, l'inquadramento previdenziale è rappresentato dalla Tabella ATECO 2007, che viene utilizzata per l'inquadramento di tutte le attività economiche: da essa si deve trarre lo specifico Codice ATECO 2007 di pertinenza della singola impresa/del singolo datore di lavoro.

Concretamente, l'inquadramento avviene sulla base delle indicazioni fornite dall'azienda mediante autocertificazione e consiste nell'attribuzione (in genere automatica), oltre che del Codice ATECO, del CSC (riguardante non solo il tipo di attività, ma anche la classe e la categoria datoriale): tali codici individuano il regime contributivo da applicare e sulla base di essi vengono assegnate all'impresa le aliquote contributive relative all'attività svolta ed alle assicurazioni cui è soggetta.

La classificazione vincola all'applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va ascritta l'impresa (v., da ultimo Cass. ord. n. 3976/2024).

Secondo le indicazioni dell'INL (v. circolare INL 1.11-3-2020), il concetto di "categoria", rilevate (anche) ai fini dell'applicazione del minimale contributivo (v. *infra*), può essere ricondotto, appunto, al CSC attribuito all'azienda, fatte salve le verifiche circa il corretto inquadramento.

Deve precisarsi che, (anche ai fini dell'inquadramento) qualora il datore di lavoro eserciti non già attività distinte che, in sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi (ciascuna delle quali deve essere denunciata all'INPS con un diverso Codice ATECO), ma un'unica attività di natura promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo a quella prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite (cfr. Cass. ord. n. 36381/2021). Insomma, nel caso in cui l'impresa svolga più attività, l'applicazione di un differente regime contributivo discende dall'autonomia funzionale e organizzativa delle stesse e delle strutture/articolazioni che vi attendono.

6. Tornando al caso di specie, non vi è dubbio, quindi, che **il Codice ATECO e l'inquadramento previdenziale di MULTISERVICE e del deposito di Magione** offrano indicazioni circa l'inerenza dell'attività (quanto meno) principale, svolta dall'azienda, in generale e presso lo stabilimento di Magione, all'ambito della logistica e della distribuzione delle merci e che ciò rilevi ai fini dell'individuazione del CCNL *leader* di settore rilevante per il calcolo del minimale contributivo (v. *infra*).

7. Nella specie, in effetti, assume rilevanza primaria **la disciplina del c.d. minimale contributivo**, di cui al d.l. n. 338/1989, convertito in l. n. 389/1989, che attiene alla quantificazione dell'obbligazione contributiva.

Ai sensi dell'art. 1 del citato decreto, «1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».

La norma in esame è stata oggetto d'interpretazione autentica da parte del legislatore, che ha chiarito: «l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria» (art. 2, co. 25, l. n. 549/1995).

L'istituto del minimale contributivo individua, quindi, un imponibile minimo che, a prescindere da quanto erogato o comunque dovuto al lavoratore, dev'essere utilizzato per la quantificazione della prestazione contributiva e al di sotto del quale non è possibile scendere (onde garantire l'adempimento della funzione di tutela assicurativa caratterizzante l'intero sistema contributivo e l'equilibrio finanziario di gestione). Limite legato, appunto, alle previsioni economiche del CCNL *leader* di categoria.

Resta salva, per espressa previsione legislativa, la rilevanza degli accordi collettivi diversi (come quelli aziendali), ovvero dei contratti individuali, che prevedano una retribuzione superiore (rispetto al minimo di cui sopra).

Pertanto, <<[L]e disposizioni sull'imponibile previdenziale (art. 12, legge n. 153 del 1969) e quelle sul minimale (d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389) operano su piani diversi e richiedono operazioni distinte in quanto: a) con la prima si determina quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, quali cioè entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota e quali invece ne sono esenti; b) con le disposizioni sul cosiddetto minimale si prescrive che - qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore - la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva>> (Cass. n. 46/2009).

Più specificamente, come chiarito dalla Suprema Corte a partire dalla decisione delle Sezioni Unite nr. 11199 del 2002, <<... *l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. «minimale contributivo»), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. «minimo retributivo costituzionale»), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. nr. 801 del 2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro» (Cass. ord. 23360/2021; v. anche, ex plurimis, Cass. ord. 16238/2023; Cass. n. 22986/2020; Cass. n. 15120/ 2019; Cass. ord. 24109/2018 e Cass. ord. 19284/2017).*

Sebbene la legge del 1989 non abbia precisato che la contrattazione collettiva da utilizzare quale parametro di riferimento è quella propria del settore in cui il datore di lavoro svolge la propria attività, siffatto richiamo è comunque rinvenibile nella legge interpretativa n. 549/1995, visto che *«per “categoria” non si può che intendere... il settore produttivo in cui opera l'impresa, risultando altrimenti incongruo l'obbligo di applicazione, sia pure ai soli fini contributivi, di una contrattazione collettiva vigente in un settore diverso, stante il rilievo pubblicistico della materia, che non può consentire riserve a scelte soggettive, pena, diversamente, l'illogicità del sistema»* (Cass. ord. 801/2012).

Deve farsi riferimento, pertanto, al criterio di cui all'art. 2070, co. 1, c.c., ossia all'attività effettivamente svolta dall'impresa.

«... [L]'inquadramento ai fini contributivi di cui all'art. 1 d.l. n. 338/1989, cit., per come autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, l. n. 549/1995, va correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, ex art. 2070 c.c., dovendo necessariamente farsi ricorso, in ragione del rilievo pubblicistico della materia, ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili, stante il principio di libertà sindacale e la non operatività dell'art. 2070 cit. nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori, sia pure nei limiti del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'art.

36 Cost. (così già Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11199 del 2002, nonché da ult. Cass. n. 623 del 2024, sempre in motivazione)» (Cass. ord. n. 19759/24).

Anche ai fini in questione - come premesso -, qualora l'impresa eserciti un'unica attività di natura promiscua (e non già attività distinte che, in sé considerate, comporterebbero “inquadramenti” diversi), occorre riferirsi all'attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite (Cass. n. 36381/2021) e sulla base di essa individuare il CCNL-parametro.

Ovviamente, i contratti collettivi sulla base dei quali effettuare il calcolo del minimale contributivo <<... non sono fonti di diritto, che devono essere conosciute e applicate dal giudice, ma atti di autonomia privata, sulla cui natura giuridica non incide il rinvio ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operato dall'art. 1, comma 1, d.l. 1989 n. 338, conv. in legge 1989 n. 389, per la determinazione del c.d. minimale contributivo. Conseguentemente, il giudice non può ricercare ed applicare il contratto collettivo di riferimento del minimale contributivo preteso dall'Inps ove l'istituto di previdenza non indichi in alcun modo il contratto collettivo di settore per parametrare detto minimale>> (Cass. n. 5872/2010).

Nella specie, è pacifico che l'INPS abbia effettuato il ricalcolo della contribuzione dovuta in applicazione del CCNL Logistica (tra l'altro, prodotto *sub doc.* 17 da parte ric., oltre che *sub doc.* 9 da parte conv.), anziché del CCNL Multiservizi, applicato da MULTISERVICE.

8. Occorre venire, quindi, all'**attività effettivamente svolta da MULTISERVICE** (anche presso l'unità locale di Magione), per trarne le (ulteriori) debite conseguenze in ordine al CCNL da utilizzare ai fini del calcolo del minimale.

Come visto, MULTISERVICE e la COMMITTENTE hanno stipulato un contratto di appalto che: ha ad oggetto l'affidamento di “servizi di trasporto e montaggio dei mobili ed arredi”; identifica l'appaltatrice quale operatrice specializzata nello svolgimento di tali attività; prevede a carico della SOCIETÀ l'obbligo d'iscrizione all'“albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi” (l'effettiva iscrizione è stata anche accertata dagli ispettori dell'ITL di Perugia) (v. docc. 1 e 6 ric.).

Pare quindi che le parti abbiano inteso incentrare l'appalto attorno al trasporto dei beni e alla logistica della distribuzione finale dei prodotti, articolandoli poi per zone.

Detto contratto di appalto disciplina l'attività svolta dalla ricorrente a favore di IRIS, in maniera omogenea, sull'intero territorio nazionale e, quindi, anche presso l'unità produttiva di Magione.

A MULTISERVICE è stato attribuito, sulla base delle sue stesse indicazioni, il codice ATECO 52.29.22 (associato, a fini previdenziali, al CSC 7.04.01.), da ritenersi riferito all'attività (principale) effettivamente esercitata. Del resto, si ricava (anche) dalla Visura camerale che l'attività

“prevalente” della SOCIETA’ è quella dei “servizi di distribuzione merci e prodotti non alimentari (esclusa l’attività di facchinaggio)”.

Il dato documentale è stato confermato dalle dichiarazioni (doc. 18 conv.) rese agli ispettori dai dipendenti della ricorrente (sul cui valore probatorio v. *supra*), in base alle quali i lavoratori di Magione erano addetti (esclusivamente) alle attività oggetto dell’appalto, nell’ambito delle quali il trasporto rappresentava un elemento essenziale (e non accessorio): era preceduto da operazioni strumentali (carico e controllo dei colli); condizionava i tempi e l’organizzazione del lavoro; era il necessario presupposto per l’esecuzione dei servizi di montaggio e di allestimento. Peraltro, non tutte le consegne prevedevano anche l’allestimento e il montaggio del materiale in consegna (v. ad es. consegne di mobili di piccolo formato, di divani, di seggiole, di complementi d’arredo...). Le operazioni di montaggio dovevano essere svolte solo se previste dalla “Lista carichi merce” (v. contratto di appalto, doc. 6 ric., art. 2 e ss.).

E’ inoltre provato, oltre che pacifico tra le parti, che le squadre operassero con due lavoratori, aventi mansioni, rispettivamente, di autista capo - squadra e di facchino - montatore, entrambi addetti alle operazioni di carico, scarico presso l’abitazione dei clienti, trasporto nel domicilio e (eventuale) montaggio dei prodotti di Mondo Convenienza. Il capo - squadra era inoltre abilitato a ricevere il pagamento della merce (dietro consegna della fattura).

9. Nell’art. 1 del **CCNL Multiservizi** (doc. 16 ric.), applicato da MULTISERVICE, si indica che esso “disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed il relativo personale dipendente”.

Vi si premette che “il mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati in ambito pubblico e privato”, cui il CCNL pur sempre si rivolge, “si va evolvendo nella prospettiva di attività caratterizzate dalla co-presenza di professionalità eterogenee e diversificate...”.

Quindi, la sfera di applicazione del contratto è delineata attraverso l’elenco delle seguenti attività:

- “- servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazioni (civili, industriali, ospedaliere, domiciliari, etc.);
- servizi di manutenzione (aree verdi, impianti e macchinari industriali, immobili, beni mobili, ripulitura muri da scritte e graffiti, strade e segnaletica orizzontale e verticale in aree confinate, piscine, spiagge, arenili, etc.);
- servizi di conduzione e gestione impianti (termici, climatizzazione, elettrici, idraulici, etc.);

- servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, etc.);
- servizi di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, etc.);
- servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, barellaggio, movimentazione interna, etc.);
- servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, etc.);
- servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, etc.);
- servizi di pulizia, di manutenzione e altri servizi in domicili privati (abitazioni, residenze, etc.);
- servizi ausiliari del trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico
- autobus, aeromobili, natanti, etc.);
- servizi ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio, etc.;
- servizi di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l'ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call-center, etc.;
- servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre, etc.)”.

L’elenco non comprende, dunque, le attività di trasporto (se non di documenti, in relazione al servizio proprio dei fattorini) e di montaggio.

E’ vero che l’elenco viene espressamente definito, dalle parti contraenti, “esemplificativo e non esaustivo”. Quelle attività, tuttavia, non si rinvencono neppure nella rassegna dei profili e nelle declaratorie dei diversi inquadramenti professionali enunciati nell’art. 10 del CCNL Multiservizi, se non con riguardo ai profili dei “Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate”, dei “lavoratori che eseguono anche con mezzi a semplice conduzione il trasporto e la movimentazione e la distribuzione di materiali” e dei “lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, eseguono semplici lavori di manutenzione”. Il tutto risulta pur sempre riconducibile, dunque, al contesto delle attività di cui alla superiore elencazione.

Così, anche le attività di facchinaggio e movimentazione sono previste quali attività “interne all’appalto” e non quali attività costituenti l’oggetto (principale) dell’appalto (e del ciclo produttivo), se non nel caso degli “addetti al carico/scarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto nell’area confinata”, che non presenta elementi di affinità con quello in disamina.

Anche il riferimento ai “lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi” [III livello, profilo 3, che prevede quale figura esemplificativa quella dei “conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori ai 35 quintali (per i quali non è richiesta la patente C e D)"] risulta assai poco significativo: nel novero delle attività sopra indicate ve ne sono certamente che - anche in ragione delle dimensioni dell’impresa e/o dell’appalto conferito - comportano l’utilizzo di furgoni e altri mezzi di carico e trasporto, senza che, per questo, le attività di carico e trasporto debbano assurgere ad attività tipiche del CCNL in questione.

Del resto, sempre nell’ambito dell’art. 1, il CCNL Multiservizi precisa che “Le attività svolte per la committenza pubblica e privata, così come [ivi] delineate..., possono essere gestite nell’ambito di imprese tradizionali di pulizia e/o di imprese di servizi integrati/multiservizi/global service con l’utilizzo del presente C.C.N.L. Sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici C.C.N.L. corrispondenti”.

Dunque, il cuore delle attività regolate dal CCNL Multiservizi è dato, così come si legge nelle premesse dello stesso, dai servizi di pulizia, di disinfestazione e dai servizi integrati (generalisti, di controllo agli accessi, di ausilio a servizi per il pubblico). Ne risulta evidente l’estraneità ad esso dell’oggetto dell’appalto tra IRIS e MULTISERVICE.

Il **CCNL Logistica**, trasporto merci e spedizione (per brevità “Logistica”), invece, “disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l’attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminali, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all’interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti”.

Il detto CCNL, nel testo vigente *ratione temporis* (doc. 17 ric.), inoltre, indica in premessa che le parti sociali “convengono sulla opportunità che l'attività del settore si debba sviluppare sia per eseguire in maniera più qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività con le altre che riguardano la logistica industriale e l'intermodalità dei trasporti e la movimentazione delle merci”. E Sottolinea che, a seguito dello sviluppo dell'e-Commerce “all'intermediario commerciale si sostituisce l'impresa di trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi un nuovo vasto campo di attività: l'e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci. L'e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dell'ordine direttamente dal cliente finale, l'incasso e i servizi post-transazione quali rese, riparazioni, ecc. In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate a ‘salire’ e a ‘scendere’ lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di catena logistica fino a inglobarvi attività, come quella bancaria, che nell'accezione corrente non vi erano comprese”.

Non può non evidenziarsi, dunque, come il CCNL *de quo* estenda il proprio ambito di applicazione all'intera catena della distribuzione dei beni ed anche alle attività ausiliarie ai servizi logistici “tradizionali”, così da includere i settori caratterizzati dallo svolgimento di attività a favore dei clienti finali, ben più articolate della semplice consegna, comprese quelle di ricezione dei pagamenti, di gestione dei resi, di riparazione e, a maggior ragione - come reso evidente dalle declaratorie e dai profili professionali (v. *infra*) -, di montaggio/smontaggio/installazione.

Le parti stipulanti, in sede di rinnovo (2017) del CCNL hanno anche manifestato la consapevolezza “dei crescenti fenomeni di illegalità diffusi nelle attività di logistica, facchinaggio e movimentazione merci” e hanno perciò inserito, tra gli altri strumenti normativi: avvertenze specifiche in ordine alle operazioni di esternalizzazione mediante appalti (riferiti ad attività quali “logistica, facchinaggio, movimentazione, magazzinaggio delle merci”), da affidarsi esclusivamente a società che applichino il medesimo CCNL; l'obbligo per committenti e appaltatori d'inserire nel contratto d'appalto “le condizioni ed i contenuti posti a tutela del lavoro”; una clausola sociale a protezione dei lavoratori in caso di cambio appalto (art. 42).

Le declaratorie enucleate dal CCNL Logistica, nella parte dedicata all'inquadramento professionale (art. 6 CCNL 2013), prevedono ad ogni livello profili esemplificativi attinenti alle attività di trasporto, di magazzino, di montaggio o smontaggio di arredi: nel sesto livello è inserito il facchino che svolge attività manuale di carico e scarico merci; nel quinto, tra il personale operaio, sono inclusi l'addetto al magazzino e il facchino qualificato; il quarto annovera, tra gli altri, gli operai con mansioni multiple di magazzino, gli autisti meno qualificati, i preparatori di ordini addetti anche

al montaggio e al riempimento di elementi prefabbricati, il facchino specializzato e il facchino con responsabilità del carico - scarico; nel terzo sono contemplati gli autisti di autotreni e autoarticolati e i capisquadra addetti normalmente al trasloco di mobilio e ai trasporti eccezionali, muratori provetti, falegnami provetti, idraulici provetti, elettricisti provetti, lavoratori addetti all'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura complessa, sulla base di indicazioni, schizzi di massima..., provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie; nel secondo gli spedizionieri e i magazzinieri con responsabilità di carico e scarico; il primo livello comprende anche figure di direzione delle attività di trasloco (capo operatore traffico traslochi, capo traffico traslochi).

L'art. 11, poi, nel disciplinare l'orario di lavoro per il personale viaggiante, fa espresso riferimento al "personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente".

E nell'ambito della disciplina dell'apprendistato professionalizzante, si prevedono le competenze tecnico professionali specifiche, relative, tra gli altri, al profilo degli "addetti alle operazioni di trasloco". Esse attengono a: tecniche di imballaggio, carico e stivaggio, scarico, movimentazione e collocazione materiali a destino, smontaggio dei mobili, inventario operativo, custodia in magazzino.

10. Allora, le attività individuate dai menzionati codici ATECO e CSC e indicate da MULTISERVICE quali attività esclusive o comunque "principali" dell'impresa, rientrano appieno nel **campo applicativo del CCNL Logistica**, sia per come è stato disegnato nelle premesse generali, sia per quanto emerge dalla descrizione dei singoli profili professionali.

Lo stesso può dirsi avendo riguardo alle (conformi) attività oggetto dell'appalto conferito da IRIS (servizi di trasporto e montaggio di mobili e arredi, in Italia e all'estero, da svolgersi a cura di soggetto "con elevato grado di competenza, affidabilità ed efficienza", "munito dei necessari mezzi di trasporto, equipaggiamenti e risorse", agente in qualità di "vettore", responsabile della "presa in consegna della merce", "iscritto all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi", "in possesso di ogni titolo di abilitazione necessario od opportuno per il legittimo e regolare esercizio del trasporto di merci su strada per conto di terzi"), che sono poi - come premesso - le attività effettivamente svolte dal personale di MULTISERVICE (pacificamente e, comunque, alla luce delle risultanze probatorie di cui *supra*), sia a livello nazionale, che - ciò che qui particolarmente rileva - presso lo stabilimento di Magione, al quale erano addetti i lavoratori della cui contribuzione si tratta.

Conclusivamente, tutte le mansioni svolte dal detto personale trovano disciplina nel CCNL Logistica (e non anche nel CCNL Multiservizi).

11. Anche volendo attribuire particolare rilevanza ai **compiti di montaggio e d'installazione del mobilio** (con effettuazione degli allacci), deve comunque osservarsi che il CCNL Logistica è quello maggiormente inerente alle prestazioni lavorative *de quibus*, prevedendo le professionalità degli addetti al montaggio/smontaggio, dei traslocatori, nonché dell'elettricista e del falegname.

In altra sentenza della Sezione lavoro, sempre riferita a contenzioso tra MULTISERVICE ed INPS, si è condivisibilmente affermato che <<*il CCNL Logistica... prevede espressamente le funzioni di muratore, falegname, idraulico, elettricista, saldatore e meccanico che invece non sono rinvenibili [nel CCNL] pulizie e servizi integrati. Ciò contenute di superare l'obiezione svolta dalla società secondo la quale le mansioni di montaggio dei mobili, implicanti adattamento del mobilio acquistato allo stato dei luoghi e l'effettuazione di piccole operazioni di falegnameria e di adattamento all'impianto elettrico, [non] possano rientrare nella disciplina del CCNL Trasporto e Logistica*>> (Trib. Genova, Sez. I., sent. 959/2024).

Con la precisazione che anche il CCNL Multiservizi (doc. 16 ric.) prevede la figura dell'“operaio comune manutentore, meccanico, idraulico, elettrico, edile”, ma nell'ambito del profilo professionale concernente le figure adibite ai “lavori di manutenzione”.

Né certamente può farsi leva sull'attività di “smaltimento” degli imballaggi mediante conferimento nei compattatori del magazzino, per giustificare l'applicazione del CCNL Multiservizi: si tratta di attività strumentali e assolutamente marginali, che mai potrebbe considerarsi decisive ai fini dell'individuazione dell'attività principale e, quindi, del settore di attività di MULTISERVICE.

12. Come accennato, può ritenersi pacifico che l'attività effettivamente svolta dalla ricorrente presso lo stabilimento di Magione, afferente all'appalto con IRIS, costituisca uno “spaccato”, su base locale, di quella generalmente svolta da MULTISERVICE ed afferente al medesimo appalto. Attività riconducibile, dunque, per le ragioni ampiamente esposte, al settore disciplinato dal CCNL Logistica.

Ad ogni buon conto, anche volendo focalizzare l'attenzione sull'**articolazione dell'appaltatrice avente sede in Magione** (oggetto dell'accertamento ispettivo), lasciando quindi in disparte gli elementi che l'accomunano al resto dell'impresa, il risultato non cambierebbe.

Si è già detto del codice ATECO e dell'inquadramento previdenziale dell'unità operativa in questione. Così pure, si è detto dei riscontri acquisiti in merito all'attività lavorativa effettivamente svolta dai dipendenti di MULTISERVICE ad essa addetti, in esecuzione del contratto di appalto con IRIS.

Deve ricordarsi, a questo punto, che in materia di minimale contributivo – ed in conformità a quanto ritenuto in materia d'inquadramento previdenziale –, secondo la Suprema Corte, <<*[a]i fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile, ove l'imprenditore eserciti attività plurime,*

l'appartenenza alla categoria professionale va determinata, ai sensi dell'art. 2070 cod. civ., accertando se le distinte attività siano tra loro autonome, sotto il profilo tecnico e produttivo, o invece connesse, perché dirette al conseguimento dell'identica finalità produttiva. Nel primo caso per ciascuna delle attività sarà applicabile, nei confronti dei singoli lavoratori alla stessa addetti, la regolamentazione contrattuale per essa prevista, mentre, solo nel secondo caso, dovrà ricevere applicazione la disciplina relativa all'attività principale, rispetto alla quale le altre si pongono in rapporto di complementarietà ed accessorietà rispetto ad un fine unico>> (Cass. n. 12624/2000; conf. Cass. ord. 19759/2024).

Pertanto - come si ricava agevolmente dalla giurisprudenza in materia d'inquadramento previdenziale - qualora nell'ambito di un'impresa si delineino attività tali da <<... dare luogo ad aziende separate che potrebbero stare sul mercato anche da sole>>, l'attività esercitata dal datore di lavoro, ai fini dell'individuazione del CCNL di riferimento, va accertata in relazione a ciascuna di esse (cfr. Cass. n. 8558/2014).

Non solo deve ritenersi provato lo svolgimento, presso la struttura di Magione, di prestazioni lavorative attinenti al trasporto e alla logistica, rientranti nell'ambito di disciplina del CCNL Logistica, ma detta unità operativa risulta altresì idonea a costituire un'unità produttiva autonoma, in ragione del modello organizzativo adottato, che la rende autonoma sotto il profilo tecnico e produttivo, come del resto ritenuto dagli ispettori.

Infatti - come già indicato - dalle dichiarazioni raccolte nel corso dell'ispezione e dal contratto di appalto con IRIS si ricava pianamente che i dipendenti di MULTISERVICE erano adibiti esclusivamente a quel magazzino, a favore del quale svolgevano la totalità delle loro mansioni, inerenti all'esecuzione dell'appalto con IRIS; dette mansioni esaurivano l'intero ciclo produttivo relativo all'appalto, nell'ambito territoriale di competenza; vi era un rapporto diretto tra il personale di MULTISERVICE e la COMMITTENTE, ai fini, in particolare, dell'acquisizione delle liste dei clienti e delle merci da consegnare e dei relativi riscontri; gli incassi venivano consegnati direttamente ad IRIS, tramite versamento, a cura dei capi - furgone; nella struttura erano presenti i preposti di MULTISERVICE che organizzavano i turni e che componevano le squadre (v. ancora ss.ii. doc. 18 conv.), ricevendo le direttive direttamente dai legali rappresentanti della SOCIETÀ'; presso l'unità locale operava anche personale impiegatizio e con funzione di "formatore", ai fini degli adempimenti e delle attività di controllo e d'istruzione.

Lo stesso CCNL Multiservizi stabilisce - come accennato - che "... sono conseguentemente escluse dalla sfera di applicazione del contratto le eventuali autonome attività, anche per specifici contratti di committenza, ai rapporti di lavoro delle quali si applichino, secondo la vigente normativa, autonomi e specifici C.C.N.L. corrispondenti" (art. 1, "Sfera di applicazione del contratto"). Lo stesso

CCNL invocato dalla ricorrente prevede, dunque, l'applicabilità (non solo a fini contributivi) di un differente CCNL, qualora l'attività in considerazione sia autonoma e assoggettabile a detto CCNL.

Pertanto, anche volendo ipotizzare - ma non si vede come - che la datrice di lavoro operasse anche in altri settori, allo stabilimento di Magione - quale luogo di svolgimento di un ciclo produttivo completo e autosufficiente - e al suo personale, in relazione all'attività (principale) ivi svolta, dovrebbe comunque applicarsi, ai fini del calcolo del minimale contributivo, il CCNL Logistica.

13. Conclusivamente, le valutazioni effettuate dall'ITL di Perugia e dall'INPS, di cui al Verbale unico e al successivo invito a regolarizzare, appaiono condivisibili e fondate e il ricorso deve essere respinto.

La **correttezza contabile dei conteggi** relativi alla maggiore contribuzione dovuta non è infatti in discussione.

Secondo le indicazioni della giurisprudenza assolutamente prevalente, “... *nel rito del lavoro* [o meglio “*nei procedimenti che seguono il rito del lavoro*” e, quindi, anche in quelli previdenziali: cfr. Cass. n. 20998/2019], *il convenuto [sostanziale] ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito...*”, perché “... *la negazione del titolo dei crediti vantati da controparte non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015, Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018)*” (Cass. n. 21302/2019).

Nella specie, certamente, nessuna contestazione che possa considerarsi tale in senso tecnico, è stata mossa dalla ricorrente ai dettagliati conteggi effettuati dagli ispettori e fatti propri dall'INPS, atteso che ogni rilievo è stato riferito all'individuazione del CCNL da utilizzare per il calcolo del minimale contributivo.

14. Quanto alle **spese di giudizio**, si ritiene equo compensarle per metà tra le parti, in ragione della sussistenza di pronunce di merito di diverso segno rispetto alla presente (indicate da MULTISERVICE), ciò che - in mancanza di precedenti specifici dei Giudici di legittimità - porta a ritenere particolarmente nuova la questione affrontata e opinabile la soluzione accolta. Per quanto

concerne la frazione residua, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della modesta attività processuale), a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa deduzione, eccezione e conclusione,

respinge il ricorso;

compensa per metà, tra le parti, le spese di giudizio;

condanna parte ricorrente a rifondere all'INPS la frazione residua delle spese di giudizio, frazione che liquida nell'importo di euro 6.000,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge;

riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 60.

Genova, il 1° ottobre 2024.

IL GIUDICE

Stefano GRILLO